

Pubblicato il 26/01/2026

N. ____/2026 REG.PROV.CAU.
N. ____/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di Sanità – Servizio di Psicologia - I Divisione, e Commissione attitudinale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1^a Divisione del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento del 4 settembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato” ed esclusa dal concorso, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 9 settembre 2022 n. 168; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione attitudinale e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, tra cui in particolare il verbale datato 4 settembre 2025 recante la valutazione attitudinale effettuata dalla predetta Commissione, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, l'art. 15, comma 4, del bando di concorso; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, le modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali e dei relativi allegati; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti del 14.01.2026, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.12.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza

del 22 aprile 2025; 2) la graduatoria di merito della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; 3)

gli nonché atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento, già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con atto depositato il 14.11.2026;

Considerato che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente, disponendo il nuovo accertamento attitudinale da parte di una Commissione in diversa composizione; in esecuzione della predetta ordinanza, il Ministero dell'Interno ha provveduto a convocare la ricorrente per sottoporla a riesame attitudinale in data 19

dicembre 2025, in esito al quale la medesima è risultata idonea, ai sensi dell'art. 24, lett. b),

del D.M. 09.09.2022 n. 168;

Ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza della misura cautelare monocratica, atteso che il 233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato si svolgerà a partire dal 02.02.2026, mentre la camera di consiglio per la verifica cautelare è fissata al 14 aprile 2026;

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda di misura cautelare interinale, al limitato fine di consentire l'ammissione "con riserva" della ricorrente al prosieguo della procedura, in particolare alla frequentazione, anche in soprannumero, al 233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Conferma la trattazione collegiale cautelare per la camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso, il giorno 26 gennaio 2026.

**Il Presidente
Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.